Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 148 del 28 giugno 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 giugno 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1948, n. **795.**

Approvazione del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1948, n. 795.

Approvazione del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che dispone per la graduale attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli e di marchi;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa;

Visto l'art. 86 del medesimo regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che dispone per la emanazione del Regolamento per l'applicazione del decreto stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi di impresa, visto dal Ministro Segretario di Stato per la industria ed il commercio.

Art. 2.

Il Regolamento di cui all'articolo precedente entra in vigore il 1° luglio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 6. — FRASCA

Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa

TITOLO I

ATTI PER LA CONCESSIONE DEI BREVETTI

CAPO I

Domande in generale.

Art. 1.

(Art. 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La domanda di brevetto per marchio di impresa può essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente che intendano usare lo stesso marchio.

La domanda fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.

Art. 2.

(Art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Sulle domande non depositate in uno degli uffici indicati nel comma precedente o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 25 non viene adottato alcun provvedimento.

Art. 3.

(Art. 2 lett. *a*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La domanda deve contenere:

1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia.

Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti;

2) l'indicazione succinta degli estremi del marchio;

3) l'indicazione del genere dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più marchi.

Art. 4.

(Art. 2, lett. *a*), nn. 2 e 3, e *b*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di protezione.

Tale dichiarazione deve contenere:

1) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti;

2) un esemplare della riproduzione del marchio applicato sulla dichiarazione stessa;

3) l'elenco dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere;

4) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti o merci, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro.

Art. 5.

(Art. 2, lett. *a*), n. 3 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.

Art. 6.

(Art. 2, lett. *b*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

L'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della carta bollata, margini esclusi.

L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali brevettazioni o a brevetti di invenzioni o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Art. 7.

(Art. 2, lett. *a*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La dichiarazione di protezione del marchio, redatta in doppio originale e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente.

Art. 8.

(Art. 2, lett. *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Alla domanda, oltre all'anzidetta dichiarazione di protezione, debbono essere uniti:

1) la prescritta attestazione di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento delle tasse dovute;

2) la marca da bollo prescritta, da applicare sul brevetto;

3) lo stampo tipografico, atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti;

4) tre copie, esenti da bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore, altre tre copie esenti da bollo, identiche all'esemplare del marchio applicato sulla dichiarazione di protezione.

Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico, di cui all'art. 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 9.

Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei prescritti articoli 4 e 8, anche copia delle norme statutarie di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 10.

(Art. 2, lett. *e*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Lo stampo tipografico, alto ventiquattro millimetri, zoccolo compreso, deve avere dimensioni non inferiori a quindici millimetri e non superiori a centimetri dieci sia in larghezza che in lunghezza.

Art. 11.

La domanda per brevetto di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare del brevetto o dal suo avente causa, nel modo prescritto per le domande dei brevetti di primo deposito.

La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza del brevetto di primo deposito, nonchè i numeri degli eventuali brevetti di rinnovazione.

Art. 12.

Alla domanda debbono unirsi i documenti indicati nei precedenti articoli 4, 8 e 9.

Se il brevetto precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

Art. 13.

La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di un mese dalla data del deposito stesso, salvo il disposto del successivo art. 26.

Art. 14.

(Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.

Art. 15.

(Art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

Il mandatario, che abbia depositato la procura generale, ha facoltà in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

CAPO II.

Atti per le registrazioni avvenute all'estero e per le priorità.

Art. 16.

(Art. 3, comma primo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un certificato dal quale

risulti in quale data e sotto qual numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.

Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.

Art. 17

(Art. 3, comma secondo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle Convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonchè la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato.

Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.

Art. 18.

(Art. 3, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

I documenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

L'Ufficio centrale dei brevetti ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.

Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

Tutti i documenti esteri e le rispettive traduzioni, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 19.

La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Art. 20.

Quando all'estero siano state depositate separate domande sotto date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorchè costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda.

Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 21.

Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma degli articoli 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente deve allegare alla domanda di brevetto un certificato, nella carta bollata prescritta, debitamente legalizzato, del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza della esposizione.

Il certificato deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;

2) la data in cui il prodotto o merce, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione;

3) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione.

Sul certificato medesimo deve essere applicato in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del marchio.

In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri.

Art. 22.

Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.

Art. 23.

Qualora il richiedente il brevetto non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.

Art. 24.

La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro tre mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti.

CAPO III.

Deposito delle domande.

Art. 25.

(Art. 4, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Gli uffici indicati nel precedente art. 2, all'atto del ricevimento delle domande di brevetto e dei documenti prescritti, ne redigono processo verbale, su apposito registro, firmato da chi presenta la domanda e sottoscritto dall'ufficiale rogante, indicando il giorno e l'ora del deposito, il nome e il domicilio del richiedente, e del suo mandatario, se vi sia, gli estremi del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno, e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, nonchè i documenti presentati.

Una copia del processo verbale, osservate le norme sul bollo, è rilasciata, su richiesta, a chi presenta la domanda.

Art. 26.

(Art. 5, comma secondo, n. 1, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Il deposito della domanda di brevetto non può essere ricevuto se alla domanda non siano uniti:

a) un esemplare, almeno, della dichiarazione di protezione del marchio;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte;

c) la marca da bollo per il brevetto;

d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.

Art. 27.

(Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Gli uffici provinciali dell'industria e del commercio, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale stesa su carta semplice.

La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti uffici provinciali.

Art. 28.

(Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

I verbali pervenuti all'Ufficio centrale dei brevetti dagli uffici provinciali dell'industria e del commercio, e quelli redatti dallo stesso Ufficio centrale, debbono essere annotati nel registro delle domande di cui all'art. 25 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Il registro deve contenere:

1) l'indicazione dell'ufficio che ha steso il verbale di deposito;

2) il numero del verbale e il giorno e l'ora di deposito della domanda;

3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia;

4) l'indicazione degli estremi del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno, e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso.

L'Ufficio centrale dei brevetti prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.

TITOLO II

CONCESSIONE DEI BREVETTI

CAPO I.

Esame e rilievi.

Art. 29.

Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

Art. 30.

Il richiedente, prima che l'ufficio abbia provveduto alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille sottoscritte.

La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata.

L'ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art. 33.

Art. 31.

(Art. 5, comma, primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

Art. 32.

Il richiedente il brevetto di rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare del brevetto precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo, osservate le disposizioni dell'art. 15, comma primo, del regio decreto 21 giugno 1942 n. 929.

Art. 33.

(Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Ogni partecipazione al richiedente, o al suo incaricato, con invito a completare o a regolarizzare la documentazione, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.

Il termine può variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe.

La richiesta di proroga deve essere motivata.

Art. 34.

(Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato.

Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'ufficio provvede a norma dell'art. 32, comma secondo, de. regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

CAPO II.

Registro dei brevetti e brevetti.

Art. 35.

(Art. 6, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Il registro dei brevetti per marchi, di cui all'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere firmato per ogni pagina dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti o da un funzionario da lui delegato.

Il registro deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti:

1) numero d'ordine del brevetto;

2) ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero di ordine della domanda;

3) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;

4) un esemplare della riproduzione del marchio;

5) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere;

6) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero;

7) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in Esposizioni;

8) data della concessione del brevetto.

Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonchè degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 36.

Il registro deve contenere, per i brevetti di rinnovazione, anche gli estremi del brevetto di primo deposito nonchè il numero d'ordine della rinnovazione.

Art. 37.

(Art. 6, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Sul brevetto di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 35.

Sul brevetto di rinnovazione sono altresì indicati gli estremi di cui al precedente art. 36.

Ai brevetti di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.

TITOLO III

TASSE E RIMBORSI

Art. 38.

(Art. 2, lett. *d*), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato all'Ufficio del registro di Roma, con lo speciale modello per tasse e concessioni governative.

L'attestazione di versamento, salvo che ne sia prescritto il deposito, deve essere spedita al più presto all'Ufficio centrale dei brevetti con raccomandata postale.

Art. 39.

Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero dell'industria e del commercio, Ufficio centrale dei brevetti. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero dispone la girata dei vaglia ordinari e telegrafici a favore del Procuratore del Registro di Roma.

Art. 40.

Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui al precedente art. 38 deve essere chiaramente indicata la causale del versamento stesso con la specificazione, se trattasi di versamento della rata di tassa pel secondo decennio, del numero del brevetto, del titolare del marchio, sia pure abbreviati, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del versante.

In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando o dal contesto del telegramma.

Art. 41.

Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti articoli 38 e 40, i versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali prendono data:

1) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali della somma dovuta;

2) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiro, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale.

La norma di cui al n. 1, osservate le disposizioni del precedente art. 40, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia postale o telegrafico.

Art. 42.

Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa pel secondo decennio, pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti.

Alle istanze stesse che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unita l'attestazione di versamento per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.

Art. 43.

I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, vengono autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio. Essi non si riferiscono alla tassa di domanda, che è irripetibile.

L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscono a domande ritirate o respinte, nel registro delle domande.

TITOLO IV

Trascrizione di atti

Art. 44.

(Art. 8, comma primo, terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.

La domanda deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;

2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso;

3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;

4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.

Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio centrale dei brevetti che ne redige verbale indicando il giorno e l'ora di presentazione.

Art. 45.

(Art. 8, comma secondo e terzo del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:

1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;

2) l'attestazione di versamento, comprovante il pagamento della tassa prescritta.

Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.

Art. 46.

(Art. 9, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare:

1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonchè il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

Art. 47.

Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

Art. 48.

(Art. 9, comma secondo, del regolamento approvato con decreto 20 marzo 1913, n. 526).

L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione.

Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'ufficio stesso.

Art. 49.

Le sentenze che pronunciano la nullità, o la decadenza dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformità dell'art. 60, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere annotate sul registro dei brevetti e di esse deve essere data notizia nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi*.

Art. 50.

Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni.

Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazioni a margine.

TITOLO V.

RICORSI E RELATIVA PROCEDURA.

Art. 51.

La commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della commissione, o con decreto a parte.

I componenti la segreteria anzidetta debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo *A* e di grado non superiore al settimo, nè inferiore al nono.

Art. 52.

I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti.

All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

Art. 53.

Il presidente della commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti scelti fra i tecnici aggregati.

Art. 54.

La commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalità.

Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria può sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 55.

Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque dopo l'espletamento di essi, il presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la commissione.

Art. 56.

Le sedute della commissone non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.

Art. 57.

Il ricorrente che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre le sue ragioni, purchè si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della commissione.

Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

Art. 58.

Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.

Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della commissione, il direttore dell'ufficio, o un funzionario dello stesso ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

Art. 59.

Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla commissione memorie esplicative.

Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

Art. 60.

La commissione ha sempre facoltà di ordinare il differimento sulla decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

Art. 61.

La commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.

Il relatore, od un altro membro della commissione, è incaricato di stendere la sentenza.

La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel *Bollettino dei brevetti*, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.

Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze a sue spese pagando le tasse di bollo, e i diritti di segreteria.

Art. 62.

Il Ministro per l'industria e il commercio può sottoporre all'esame della commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti di marchi e ogni altra questione attinente alla materia.

Il presidente della commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti.

TITOLO VI.

Visioni e pubblicazioni

Art. 63.

(Art. 10, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Il registro dei brevetti, di cui all'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, può essere consultato dal pubblico, in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'ufficio stesso dei diritti di visione.

Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

Art. 64.

L'ufficio tiene a disposizione del pubblico, perchè possano essere consultati, la domanda e un esemplare della dichiarazione di protezione del marchio, allegata al brevetto, nonchè gli altri documenti relativi al brevetto stesso.

Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'ufficio dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.

Art. 65.

(Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonchè degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, è subordinata a quelle cautele che il direttore dell'Ufficio riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico.

Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.

Il Ministero dell'industria e del commercio può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 66.

(Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonchè i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, al l'ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella *A*, annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 67.

La certificazione di autenticità delle copie di cui allo art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è soggetta oltre alla tassa stabilita nella tabella *A*, annessa a tale decreto, ed alle successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi allo ufficio per ogni foglio di carta bollata.

Art. 68.

La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze.

Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 69.

(Art. 7, comma primo, secondo e quarto del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

I brevetti concessi, distinti per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati almeno mensilmente nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi*.

La pubblicazione conterrà, oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute nei brevetti nonchè nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

Il *Bollettino* potrà contenere inoltre, sia gli indici analitici dei marchi protetti da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi.

Sul *Bollettino* medesimo sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'ufficio internazionale di Berna *Les Marques Internationales*, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.

Art. 70.

(Art. 7, comma terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526).

I fascicoli del *Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi*, sono inviati gratuitamente agli uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria e del commercio.

Sono inviati anche, in scambio, agli uffici dei brevetti di altri Stati.

Agli uffici e agli enti di cui al primo comma saranno altresì inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli del bollettino dell'ufficio internazionale di Berna *Les Marques Internationales* contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente, man mano che i fascicoli stessi perverranno.

TITOLO VII.

Registrazione internazionale

Art. 71.

Sino a quando non sarà diversamente disposto, restano ferme, per la registrazione internazionale dei marchi, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e di questo regolamento.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 72.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per marchi.

In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

Art. 73.

Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero dell'industria e del commercio almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esposizione.

Il decreto ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prima che l'esposizione venga aperta. Tale decreto sarà pubblicato nel *Bollettino dei brevetti*.

Si può provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia nelle invenzioni industriali e dei modelli industriali, sia dei marchi apposti su prodotti e merci che figureranno in una stessa Esposizione.

Art. 74.

Sino a quando non sarà diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o col presente Regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti.

In attesa del decreto ministeriale di cui al precedente art. 68 restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 75.

Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente Regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi, i decreti di cui appresso:

1) il regio decreto 20 marzo 1913, n. 526, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica;

2) il decreto ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero.

Resta altresì abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente Regolamento.

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4107381) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 50 —